

Le associazioni sindacali del mondo Cisol chiedono un cambio di passo per il futuro

Le dinamiche lavorative dopo il Covid

Il mondo del lavoro e dell'intermediazione cambia, ha bisogno di nuovi strumenti

Lo scorso 23 aprile si è tenuto un convegno promosso dall'Enbic (Ente Bilaterale Confederale) sul tema "il Lavoro dopo il Covid". All'appuntamento, svoltosi ancora con le modalità on line e moderato dal giornalista Andrea Ducci del Corriere della Sera hanno partecipato, fra gli altri, la neo presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei deputati On. le Romina Mura nonché i membri della medesima Commissione Lavoro Elena Murelli e Walter Rizzetto, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, il segretario generale Cisol Francesco Cavallaro, il segretario generale del Cisol Terziario Vincenzo Caratelli ed il segretario Federagenti Luca Gaburro. Dopo un interessante inquadramento dell'attuale momento storico e della situazione del mondo del lavoro di fronte alla pandemia del ex Ministro Damiano, il mondo sindacale ha fatto sentire la sua voce esponendo le preoccupazioni per un futuro, a tutt'oggi incerto. Nel suo intervento il Segretario del Cisol Terziario Caratelli ha fortemente ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Le dinamiche lavorative dopo il Covid
- Approvato il nuovo Decreto Sostegni
- Vaccinazioni COVID
- Corsi on line per diventare agenti
- Agenti in attività finanziaria: quali tutele?
- Covid 19, verso la normalità
- Differimento dal 17 maggio al 20 agosto 2021 dei contributi Inps
- Firmato il decreto sull'anno bianco per le partite iva. Agevolazione per tutti gli autonomi
- L'esperto risponde

Approvato il nuovo Decreto Sostegni

Il Consiglio dei Ministri del 20 maggio u.s ha approvato il **testo del decreto Sostegni bis**. Il via libera **definitivo** al nuovo provvedimento economico era atteso non solo dal mondo delle imprese e del lavoro, ma anche dalle parti sociali, da movimenti ed associazioni che chiedono a gran voce interventi profondi non solo a sostegno delle grandi, medie e piccole imprese, ma anche della famiglia, della scuola e della sanità, settori nevralgici in cui si gioca gran parte della sfida del paese per un ritorno alla normalità.

Fra le misure introdotte: il ritorno del contributo a fondo perduto a favore delle partite IVA aperte alla data di entrata in vigore del DL (contributo che sarà corrisposto in maniera automatica a chi aveva già beneficiato del precedente); la proroga delle misure a sostegno della liquidità delle aziende nonché del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione. È previsto altresì lo stanziamento di ulteriori fondi in favore dei titolari di partita IVA e l'introduzione di **sconti sulla Tari** e agevolazioni in materia di bollette. Importanti in un'ottica complessiva di ripresa e ripensamento del modello economico nazionale sono le norme che prevedono un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi e quelle inerenti il turismo con uno stanziamento di fondi pari al doppio di quelli previsti nel primo decreto sostegni (3,35 miliardi totali contro i precedenti 1,7 miliardi).

Col nuovo decreto Sostegni Bis, il Governo Draghi eroga quindi circa 18 miliardi di contributi a fondo perduto alle aziende e alle partite iva in difficoltà che si aggiungono ai 27 miliardi di sussidi già versati finora, ma si ricorda che il danno che la pandemia ha arrecato al nostro sistema economico è stimato per il solo 2020 in circa 350 miliardi di euro. La Federagenti, come al solito, sta predisponendo un quaderno riportante le misure di maggior interesse per la categoria contenute nel provvedimento. ■

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO



INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



soluzione agenti
Sento la **FORZA** di un
Software per Agenti in TE...

USA LA FORZA 

Le dinamiche lavorative dopo il Covid

Il mondo del lavoro e dell'intermediazione cambia, ha bisogno di nuovi strumenti

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttiva Nazionale Federagenti —

Lo scorso 23 aprile si è tenuto un convegno promosso dall'Enbic (Ente Bilaterale Confederale) sul tema "il Lavoro dopo il Covid". All'appuntamento, svoltosi ancora con le modalità on line e moderato dal giornalista Andrea Ducci del Corriere della Sera hanno partecipato, fra gli altri, la neo presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei deputati On. le Romina Mura nonché i membri della medesima Commissione Lavoro Elena Murelli e Walter Rizzetto, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, il segretario generale Cisl Francesco Cavallaro, il segretario generale del Cisl Terziario Vincenzo Caratelli ed il segretario Federagenti Luca Gaburro. Dopo un interessante inquadramento dell'attuale momento storico e della situazione del mondo del lavoro di fronte alla pandemia del ex Ministro Damiano, il mondo sindacale ha fatto sentire la sua voce esponendo le preoccupazioni per un futuro, a tutt'oggi incerto.

Nel suo intervento il Segretario del Cisl Terziario Caratelli ha fortemente stigmatizzato il sistema degli ammortizzatori sociali che durante la pandemia hanno dimostrato tutte le loro criticità acuendo la fragilità dei lavoratori, soprattutto dei giovani e delle donne. A fronte di ciò è stata evidente l'incapacità delle istituzioni e dell'economia a fornire risposte valide: si è perso circa un milione di posti di lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti e le nuove assunzioni hanno avuto ovviamente un crollo verticale. L'emergenza sanitaria deve farci capire – ha sostenuto Caratelli – che una seria e strutturale riforma degli ammortizzatori sociali non è più rimandabile. Il Cisl terziario si è seduta al tavolo convocato dalle istituzioni con spirito fortemente collaborativo e le prime proposte concrete vanno nella giusta direzione: pensare ad un ammortizzatore sociale univer-

sale e ad una Naspi legata alla formazione del lavoratore al fine della sua possibile ricollocazione all'interno del mondo produttivo. Le politiche del lavoro devono essere politiche attive, il sostegno al reddito solo temporaneo, il tempo della cassa integrazione deve essere ottimizzato per aggiornare le competenze dei lavoratori attraverso la formazione assicurando così la possibilità per gli stessi di reinserirsi nel processo produttivo. Per il mondo dell'intermediazione commerciale è intervenuto il segretario della Federagenti Luca Gaburro, il quale ha tra le altre cose rimarcato come la Categoria necessiti di tutele ben maggiori di quelle finora offerte dal Governo, di come siano necessarie agevolazioni a livello fiscale e contributivo e della necessità di istituire un tavolo tecnico permanente interministeriale dedicato agli agenti di commercio per evitare il ripetersi di quegli errori presenti nei vari decreti finora emanati che hanno penalizzato fortemente gli Agenti. In particolare nel suo intervento, Gaburro ha rimarcato come "quello delle P.Iva sia un mondo estremamente variegato, composto da milioni di lavoratori tra essi profondamente diversi, sia per organizzazione del proprio lavoro, sia per guadagni, sia per regime normativo e previdenziale cui sono sottoposti. L'auspicio è che quando sarà terminata la pandemia le Istituzioni non trattino le varie categorie che compongono le p.Iva come un unicum come purtroppo accaduto quando si è trattato di emanare i vari decreti legge che si sono succeduti (Rilancio, Ristori, Sostegni) nel tempo. Il Segretario della Federagenti ha rappresentato al mondo politico ed ai rappresentanti delle istituzioni che le stime e le analisi delle tendenze storiche, fanno prevedere per il mondo dell'intermediazione un ulteriore calo del numero complessivo degli agenti di commercio ed un innalzamento graduale dell'età media (già oggi pari a 50 anni). A fronte di ciò la Federagenti ritiene fondamentale che le Istituzioni intervengano sotto l'aspetto normativo puntando, sulla falsariga di quanto richiesto dal mondo del lavoro subordinato, sulle politiche attive volte alla formazione ed all'ag-

giornamento professionale continuo dal momento che l'intermediazione commerciale è uno di quei settori in cui le nuove tecnologie ed il commercio digitale ha portato cambiamenti profondi (che rischiano di essere deleteri se svolti senza una cornice quadro regolatoria) che richiedono una ridefinizione della figura dell'agente, del rappresentante e dell'intermediatore in genere. Altrettanto importante però è assicurare al mondo delle "piccole partite IVA" la possibilità di accedere facilmente al credito ed in particolare a forme di finanziamento agevolato nonché introdurre leve fiscali ad esempio sull'acquisto dei beni strumentali.

Accanto a ciò saranno sicuramente necessari interventi di natura pattizia tra le parti sociali perché ormai gli Accordi Economici Collettivi di settore sono totalmente inadeguati rispetto ai mutati scenari derivanti dalla pandemia.

Le associazioni di categoria – ha ricordato Gaburro – sono pronte a dare il proprio contributo in fase consultiva affinché le risorse che saranno disponibili con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) centrino finalmente l'obiettivo ed è sempre viva la proposta di apertura di un tavolo tecnico interministeriale permanente tra i Dicasteri delle Finanze, del Lavoro e dello Sviluppo Economico per discutere trasversalmente gli interventi sulla Categoria che rappresentiamo.

L'On. Mura ha preso buona nota degli interventi e, ribadendo la necessità di un serio e trasparente confronto con le associazioni, ha confermato la sua disponibilità ad ascoltare tutte le istanze e le proposte che saranno rappresentate alla Commissione Lavoro. ■



Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

Vaccinazioni COVID

Al momento ancora nessuna indicazione preferenziale per la nostra categoria

a cura di **Debora Bruno**

— Consulente previdenziale Federagenti Roma —

Continuano a pervenire svariate richieste da parte di agenti circa la possibilità o meno di avere accesso prioritariamente alle vaccinazioni.

Come è noto la campagna vaccinale è decisa e gestita a livello regionale, all'interno di alcune indicazioni e raccomandazioni fornite a livello Nazionale che comunque non sono strettamente vincolanti.

La risposta quindi non può essere uguale per tutti, ma va valutata in base alla regione di residenza, per esempio secondo il Piano Vaccinale del Lazio alla data del 23 maggio risultano aperte le prenotazioni per le seguenti categorie:

- prenotazioni vaccinazioni anti covid-19 per la fascia over 80 - anno di nascita 1941 e precedenti;
- prenotazioni delle vaccinazioni anti covid-19 per pazienti estremamente vulnerabili e portatori di gravi disabilità;
- prenotazioni delle vaccinazioni anti covid-19 per fasce d'età. Da venerdì 21 maggio 2021 le prenotazioni sono state aperte alla fascia d'età 47-44 anni. Al momento quindi nel Lazio

possono procedere alla prenotazione le persone nella fascia età 79-44 anni (fino a nati anno 1977);

- prenotazioni delle vaccinazioni anti covid-19 per persone con età 18-59 anni.

A ciò si aggiungono le altre categorie segnalate nelle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target individuati a livello Nazionale e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2021. In questo caso la raccomandazione (e quindi non l'obbligo) è di procedere alla vaccinazione:

- del personale scolastico e universitario docente e non docente;
- del personale delle Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico;
- del personale appartenente ai Servizi penitenziari;
- del personale che svolge la propria attività presso le comunità residenziali (cioè presso le strutture socio sanitarie sia civili che religiose).

Sempre nelle Raccomandazioni è poi possibile rinvenire l'indicazione di procedere in parallelo al termine delle operazioni di vaccinazione delle persone over 80 e dei soggetti con elevata fragilità anche al completamento delle vaccinazioni del personale sanitario e socio-sanitario includendo nella categoria "i soggetti che operano in presenza nelle strutture sanitarie e/o sociosanitarie".

In questa definizione per esempio possono ovviamente rientrare gli informatori medico-scientifici che svolgono la loro attività lavorativa

in strutture ospedaliere o sanitarie in genere. Sul punto ricordiamo che anche altre Regioni quali Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Puglia Sicilia hanno più o meno espressamente previsto l'inserimento dell'informatore medico scientifico nelle categorie prioritarie.



La figura generica di agente di commercio non è stata invece per ora considerata, come non è mai stata considerata l'intera categoria di addetti alle vendite presso gli esercizi commerciali benché anche loro siano costantemente a contatto con il pubblico.

Per il momento ribadiamo l'invito già formulato agli agenti di commercio in possesso dei codici ateco 46.18.31 (Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici) e 46.18.32 (Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici) o comunque in possesso di un mandato con casa farmaceutica /medicale, che svolgono la loro attività all'interno delle strutture sanitarie, indipendentemente dalla Regione di residenza, a rivolgersi alle ASL di competenza per chiedere di procedere alla vaccinazione nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target individuati a livello Nazionale, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2021. ■

Il mondo dell'intermediazione commerciale riparte dopo il Covid

Corsi on line per diventare agenti

Federagenti lancia un progetto formativo per una nuova generazione di agenti

a cura della **Redazione**

Al termine di questa pandemia, ci troveremo di fronte ad una nuova realtà ed alla necessità di ricostruire un modello di relazioni economiche più equo che rivalizzi le medie, piccole e piccolissime realtà commerciali. Di fronte a questa sfida, che non possiamo permetterci di perdere, il settore dell'intermediazione commerciale potrebbe avere un nuovo e forte impulso. Per questo motivo, al fine di creare possibilità di nuova occupazione la Federagenti Cisa in collaborazione con l'Enbic (Ente Bilaterale Confederale a cui l'associazione aderisce) offre la possibilità di

ottenere l'abilitazione alla professione di agente di commercio attivando su tutto il territorio nazionale corsi di formazione somministrati e fruiti esclusivamente con modalità online. I corsi sono riconosciuti ed accreditati a livello regionale e dunque validi per l'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio (ex Ruolo Agenti) e all'Enasarco, con rilascio di un attestato valido in tutta Italia. I partecipanti potranno seguire le lezioni da tutta Italia tramite qualsiasi device (personal computer, Tablet e/o smartphone). I moduli didattici comprendono tutte le materie la cui conoscenza è richiesta per una completa e corretta formazione della figura dell'agente di commercio. Si va quindi dal diritto commerciale al diritto tributario, dalla tutela previdenziale ed assistenziale all'organizza-

zione e alle tecniche di vendita, materie fondamentali per svolgere con serietà e capacità l'attività di agente di commercio, una professione che intermedia circa il 70% del Pil nazionale. Con questo sistema sarà garantita la formazione professionale e l'opportunità di operare in questo importante settore di mercato in un momento critico determinato dall'emergenza Covid.

Nella quota di iscrizione ai corsi Federagenti, per chi supererà l'esame finale, è ricompresa per il primo anno l'iscrizione al sindacato, per assisterlo negli adempimenti di inizio attività. Per eventuali informazioni aggiuntive vai su www.corsiperagenti.it/federagenti oppure chiama ai numeri. 06/88816384-5. ■

RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

VUOI RIMANERE INFORMATO SUL
PALINSESTO DI RADIO AGENTI?

- Manda un **WHATSAPP** al **329.672.55.62**
- Scrivi **PROGRAMMAZIONE**
- Riceverai un messaggio di **CONFERMA**



NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure
collegati al tuo store e scarica
la app di Radio Agenti.
Ascoltaci dal tuo cellulare!



SEGUI LE DIRETTE RADIO

Ogni giorno dal lunedì al venerdì, una nuova puntata in diretta alle 13:05. In studio i consulenti legali e fiscali di Radio Agenti.



ASCOLTA I PODCAST

Durante la diretta sei a un appuntamento con un cliente? Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast audio e video sul sito www.radioagenti.it, sul canale youtube e sulla nostra pagina Facebook.



SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

Sulle pagine Facebook e Instagram di Radio Agenti ogni giorno troverai contenuti extra utili per la tua attività di agente di commercio. Metti subito il tuo like!



C'è un settore che meglio degli altri ha reagito alla crisi pandemica

Agenti in attività finanziaria: quali tutele?

Ineludibile la necessità di garanzie e previsioni ad hoc per la categoria

di **Moira Bacchiega**

— Avvocato del Foro di Rovigo — Consulente Federagenti Veneto —

L'OAM, l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, ha reso noto che il 2020, ha segnato, nonostante la pandemia, un incremento della platea degli Agenti nei servizi di pagamento ed un consistente incremento dei mandati conferiti da banche e/o società finanziarie per la promozione e la vendita di servizi di concessione di finanziamenti, mutui, credito personale, garanzie, con un incremento del 18%, rispetto al 2019, delle operazioni di cessione del V dello stipendio e/o della pensione intermedie dagli agenti.

All'incremento dei mandati comunicati dagli iscritti all'OAM a fine 2020, e alla fotografia di un settore sostanzialmente in buona salute, fa però da contraltare l'assenza di un'organica disciplina del settore.

L'operato degli agenti in servizi di pagamento, degli agenti in servizi di finanziamento, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei collaboratori di mediatori creditizi, continua, per un verso, ad essere assoggettato, sotto il profilo contrattuale, agli artt. 1742-1752 c.c. del codice civile in tema di contratto di agenzia, ma deve altresì rispettare le disposizioni e particolarità contenute nel Titolo VI bis del Testo Unico Bancario. A ciò si aggiunge che non puoi fare affidamento sull'esistenza di una diffusa e consolidata contrattazione collettiva ad hoc (vedi oltre), ma solo su quella generica rappresentata dagli AEC in materia di agenzia e rappresentanza commerciale (settore commercio), applicabili però solo ove espressamente richiamati.

Per tal verso, in ragione della natura prevalentemente promozionale e commerciale dell'incarico finalizzata a procurare stabilmente nuovi affari e nuovi clienti per conto del preponente, si afferma la coerenza del requisito della "stabilità" sia con l'art. 1742 del c.c., sia con il requisito della professionalità richiesta all'agente in attività finanziaria, di cui alle disposizioni di attuazione degli artt. 128 quater 128 e quinties del D. Lgs. n. 385/1993, che comminano la sanzione della cancellazione dall'elenco tenuto dall'OAM, in ipotesi di inattività protrattasi per oltre un anno.

In sintesi si intendono pacificamente applicabili all'agente in attività finanziaria, in senso lato, le disposizioni imperative di cui agli artt. 1750 c.c. per l'ipotesi di recesso dai contratti a tempo indeterminato, e 1751 c.c. in tema di trattamento di fine rapporto, oltre all'obbligo di iscrizione alla previdenza generale gestita dall'INPS e a quella gestita dall'Enasarco. Non sussiste, per contro, l'obbligo delle imprese preponenti di effettuare i versamenti nel fondo FIRR della Fondazione Enasarco.

L'agente in attività finanziaria, differentemente dall'agente di commercio, può svolgere l'attività su mandato di un unico intermediario, o di più intermediari purché appartenenti al medesimo gruppo.

Nell'ipotesi in cui il mandato sia conferito dall'intermediario finanziario solo per alcuni specifici prodotti e servizi, l'agente può concludere al massimo due ulteriori contratti di agenzia al fine di offrire al consumatore una gamma di prodotti e servizi, completa.

Gli agenti in attività finanziaria non possono svolgere attività ulteriori, fatte salve quelle connesse o strumentali all'attività di promozione.

La mancata iscrizione alle associazioni stipulanti dei soggetti coinvolti come preponenti nei contratti di agenzia in attività finanziaria, impedisce, in difetto di espresso richiamo nel contratto individuale, l'applicabilità agli agenti in attività finanziaria degli accordi di natura collettivistica di settore.

Un tentativo di disciplinare le peculiarità dell'attività dell'agente in attività finanziaria è rinvenibile nell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziarie del 14 gennaio 2011 concluso tra la Federazione nazionale delle società finanziarie, la Cepi-Uci, Confederazione Europea piccole imprese - Unione Coltivatori Italiani, l'Ufic - Unione delle società finanziarie e Confidi, l'Assimec - Associazione Italiana mediatori dei crediti e agenti in attività finanziaria, e nell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziarie del 21.10.2004 concluso tra l'Unione Finanziarie italiane (UFI) e Manageritalia.

Anche questi accordi, peraltro neppure adeguati agli attuali specifici obblighi di consulenza ed informativa ai potenziali clienti introdotti negli ultimi anni dalla normativa europea, non sono applicabili se le parti non sono iscritte alle organizzazioni stipulanti o per esplicito recepimento.



Restano per tal verso aperte tutte le problematiche connesse all'attuazione dell'art. 17 della Direttiva comunitaria 86/653 e all'attuazione dell'art. 1751 c.c. stante la riscontrata prevalente tendenza delle mandanti di escludere sia il criterio del c.d. "portafoglio" clienti, sia la riconoscibilità dell'indennità suppletiva di clientela (in tal senso cfr. art. 15, co. 3, AEC 14.1.2011), con riconoscimento delle sole somme, peraltro esigue, previste dagli AEC di diritto comune, a titolo di FIRR, accantonabili anche presso un autonomo fondo istituito dall'Intermediario.

E' altresì lasciata alla sola forza contrattuale dell'agente e/o consulente la disciplina della variazione unilaterale degli elementi essenziali del contratto da parte della mandante.

Sul punto è bene ricordare che solo il richiamo espresso degli AEC di settore sopra menzionati e/o in subordine dell'AEC commercio, consentono l'applicazione del meccanismo della risoluzione del rapporto per fatto imputabile al preponente in ipotesi di non accettazione di variazioni provvisoriale, di prodotti e/o di zona che superino determinate soglie rispetto alle provvigioni maturate dall'agente nell'anno antecedente la prospettata modifica, e, ai termini di preavviso differenti rispetto a quelli minimi individuati nell'art 1750 c.c.

È evidente dunque la necessità di un intervento sindacale al fine di una migliore tutela della categoria, ma nel frattempo, è fondamentale che l'agente non esiti a ricorrere ad una seria e competente consulenza sia in sede di sottoscrizione del contratto individuale, sia durante la vigenza del rapporto. ■



Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche in modo TOTALMENTE GRATUITO. Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva subito il Tuo Account.

Tutto Gratis 100%

INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Covid 19, verso la normalità

Approvato il testo del decreto legge sulle riaperture delle attività

a cura della **Redazione**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nel corso della riunione del 17 maggio un decreto-legge che rivede e regola in maniera meno stringente le misure di contenimento relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche in considerazione del costante miglioramento dell'andamento della curva epidemiologica e del ritmo di avanzamento del piano vaccinale che sembra ormai attestatosi ben oltre le 400 mila unità giornaliere di vaccino inoculate dal 3 maggio ad oggi (giorno peggiore domenica 9 maggio con 380.177 e giorno migliore venerdì 14 maggio con oltre 540.000 – dati rainews al 20 maggio 2021).

Il testo integrale del decreto (DL 65/21) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio e pertanto già da quella data il coprifuoco è stato spostato alle ore 23.

In base al provvedimento vengono modificati i parametri di ingresso nelle "zone colorate", secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Ma le principali novità riguardano le cosiddette "zone gialle" per cui si prevedono rilevanti, sebbene gradualmente, modifiche. Ecco le più rilevanti:

- **Orario Coprifuoco:** come anticipato sopra, dal giorno di entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti "liberi" cioè effettuati per motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00

alle 5.00, è stato ridotto e posticipato, nel suo inizio, di un'ora, rimanendo valido dalle 23.00 alle 5.00. Se i dati non subiranno variazioni in pejus a partire dal 7 giugno 2021, sarà posticipato di un'ulteriore ora e sarà quindi vigente dalle ore 24.00 alle 5.00. Il 21 giugno 2021, sempre dati permettendo, sarà completamente abolito;

- **Aperture nel weekend degli esercizi non alimentari presenti in mercati e centri commerciali:** dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;

- **Impianti di risalita in montagna:** riaprono dal 22 maggio nel rispetto delle linee guida di settore;

- **Palestre:** riaprono anticipatamente il 24 maggio (rispetto al 1° giugno);

- **Consumo all'interno di bar e locali di somministrazione:** dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;

- **Competizioni o eventi sportivi:** dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso), indipendentemente dalla "catalogazione" dell'evento (è quindi consentita la presenza di pubblico anche in eventi dilettantistici e/o locali);

- **Feste e ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose:** potranno tenersi a partire dal 15 giugno, anche al chiuso, tramite uso della "certificazione verde";

- **Parchi tematici e di divertimento:** riaprono al pubblico dal 15 giugno (con un anticipo

di due settimane rispetto alla data precedentemente stabilita del 1° luglio);

- **Piscine al chiuso, centri natatori e centri benessere:** riaprono dal 1° luglio nel rispetto delle linee guida e dei protocolli;

- **Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò:** riaprono al pubblico dal 1° luglio;

- **Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi:** possono riprendere le loro attività a partire dal 1° luglio;

- **Corsi di formazione pubblici e privati:** dal 1° luglio si potranno tenere in presenza.

Restano invece al momento sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso.

Si tratta senz'altro di una buona notizia di cui gli operatori economici, soprattutto del settore turistico e della ristorazione, avevano necessità per programmare con serenità i fabbisogni e le attività dell'ormai imminente stagione estiva. È ovviamente fondamentale però che il piano vaccinale prosegua ed anzi incrementi ancora il ritmo, magari focalizzandosi anche sui soggetti più giovani che nel periodo estivo, con l'aumentare esponenziale delle possibilità di socializzazione, devono diventare i primi soggetti da mettere in sicurezza, una volta completata la vaccinazione dei soggetti anziani e di quelli appartenenti alle fasce più deboli. Il mondo dell'intermediazione, è inutile dirlo, conta su questo e sulle misure economiche di sostegno che verranno a breve ridefinite nel nuovo provvedimento annunciato dal Governo (il cd. sostegni bis) per provare ad uscire definitivamente dalla più grande crisi dal dopoguerra ad oggi. ■

Differimento dal 17 maggio al 20 agosto 2021 dei contributi Inps

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza Covid-19 ha disposto, per l'anno 2021, per alcune categorie tra cui quella degli agenti di commercio l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale Inps. L'agevolazione è riservata agli agenti in regola con i versamenti contributivi che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50 mila euro (reperibile nel quadro RR della dichiarazione) e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Ma siccome l'iter per l'avvio effettivo dell'ESONERO CONTRIBUTIVO (su cui vedi altro articolo sul notiziario) è tutt'altro che concluso, l'INPS con propria comunicazione n. 1911 del 13 maggio u.s. ha disposto la PROROGA DELLA SCADENZA della rata del 16 MAGGIO 2021 dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti (in cui rientrano anche gli agenti di commercio). La proroga è stata confermata a livello normativo dall'art. 47 del DECRETO SOSTEGNI BIS.

Ancora una volta il Governo (questo come anche il precedente) introduce misure di scarso peso e requisiti oltremodo stringenti, nonostante noi da più di un anno ed in più occasioni abbiamo chiesto di rivedere profondamente i criteri affinché gli aiuti economici arrivino per davvero ed a tutti gli agenti. ■

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Pur avendo il contratto come agente plurimandatario sono di fatto un monomandatario anche perché operando con il regime della tentata vendita in campo alimentare svolgo la mia attività con un veicolo per trasporto alimentare messo a disposizione dall'azienda. Due settimane fa l'azienda mi ha comunicato delle modifiche che comportano sia una diversa modalità di svolgimento dell'incarico, sia un diverso compenso provvigionale, sia infine una modifica di zona. Come mi devo comportare?

Risposta: In realtà, se la prospettazione da lei fornita è aderente a quanto comunicato dalla mandante, pur non conoscendo nei dettagli il contratto attualmente in essere e la portata delle modifiche proposte, pare assolutamente evidente che in questo caso non si può parlare di variazioni unilaterali, teoricamente rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'AEC Commercio (Art. 2 – Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto) o all'articolo 2 dell'AEC Industria (Art. 2 Zona ed esclusiva – Variazioni) né tantomeno all'articolo 2 dell'AEC Federagenti (Esclusiva e Variazioni di zona e clientela), ma di una vera e propria proposta di contratto sostitutivo di quello attualmente in essere.

In questo caso la nuova proposta può entrare in vigore e dispiegare i suoi effetti solo se da lei espressamente accettata, mentre in caso contrario il rapporto tra lei e la mandante dovrà proseguire alle originarie condizioni.

Ovviamente la mandante sosterrà la tesi opposta, magari sostenendo che non vi sono variazioni del contenuto economico del contratto o vi sono comunque variazioni minime che non prevedono la necessità di una sua accettazione. Quand'anche ciò fosse vero ed ovviamente andrebbe dimostrato documentalmente

dall'azienda, circostanza che non si evince dal contenuto della sua mail, è indubbio che il radicale cambiamento delle modalità della collaborazione è invece una modifica sottratta al campo di applicazione degli articoli della contrattazione pattizia sopra richiamata che limitano l'ambito di operatività a modifiche di zone, prodotti, aliquote e clientela, ma non contemplano la possibilità di modificare, laddove previste, le modalità di effettuazione della prestazione e/o le modalità ed i tempi di liquidazione delle provvigioni.

Laddove quindi sia sua volontà non aderire alla proposta formulata dalla azienda la invitiamo a contattare il consulente Federagenti della sede a lei più vicina per ricevere adeguata assistenza.

Domanda: Mi è stato proposto un contratto come procacciatore d'affari. La soluzione è confacente alle mie necessità anche perché, avendo già maturato i requisiti per la pensione non ho né necessità di altri versamenti, né la volontà di riprendere una vera e propria attività agenziale. Il contratto che mi è stato proposto però mi lascia perplesso e non vorrei incorrere in problemi con l'Enasarco (so infatti che in caso di controllo e di recupero dei contributi il 50% sarebbe a mio carico). Quali sono gli elementi che qualificano un contratto di agenzia e che non devono ricorrere in un contratto da promotore?

Risposta: Capiamo la sua prospettiva e le sue necessità, ma anche lei deve capire l'importanza che su tale punto venga effettuata una rigorosa attività di verifica da parte dell'Enasarco al fine di eliminare le sacche di evasione contributiva che spesso si nascondono dietro il ricorso a tali accordi. Innanzitutto precisiamo che un rapporto di agenzia è caratterizzato: 1) dall'obbligazione assunta dall'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto della mandante; 2) dalla stabilità dell'attività esplicata; 3) dall'attribuzione allo stesso di una zona e/o clientela e di una tipologia di prodotti; 4) da un compenso di natura provvigionale e quindi variabile; 5) dalla facoltà del preponente

di dare istruzioni, senza avere un potere direttivo e/o disciplinare sull'agente e dalla conseguente autonomia di quest'ultimo nell'organizzazione della propria attività lavorativa. Alla luce di quanto sopra delineato se è invece sua



intenzione iniziare un'attività di collaborazione occasionale con una società ecco gli aspetti da tenere presenti: il procacciatore è un collaboratore del preponente che non è legato a quest'ultimo da un rapporto stabile; l'attività in questo caso deve essere svolta in forma assolutamente occasionale ed il corrispettivo può anche essere determinato di volta in volta; al procacciatore non può essere assegnata né una zona, né una clientela determinata, né, in sostanza, incombe su di lui alcun obbligo di svolgere quell'attività promozionale che invece abbiamo visto essere uno degli elementi qualificanti del contratto di agenzia. Quindi dal contratto che andrete a sottoscrivere non deve emergere alcun vincolo di stabilità, non deve contenere istruzioni né indicazioni di massima su come svolgere l'attività che dovrà essere qualificata più propriamente come attività di segnalazione, piuttosto che di promozione. Sarebbe inoltre preferibile che per ogni singolo cliente procacciato venga concordata, al momento, una provvigione e che i pagamenti seguano la conclusione dell'attività di segnalazione senza assumere il connotato della periodicità (assolutamente da evitare fatturazioni mensili e pagamenti a titolo di acconto che chiaramente possono portare a sostenere l'esistenza di un rapporto di agenzia mascherato). È comunque evidente che laddove l'attività promozionale acquistasse dimensioni importanti e risultasse sostanzialmente costante nel tempo, anche l'adozione delle precauzioni sopra citate potrebbe non essere sufficiente ad escludere l'esistenza, di fatto, di un rapporto agenziale. ■



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la app di Radio Agenti. Ascoltaci dal tuo cellulare!

DISPONIBILE SU  **Google Play**  **Disponibile su App Store**

 www.RadioAgenti.IT  redazione@radioagenti.it  [329.672.55.62](https://wa.me/329.672.55.62)

Firmato il decreto sull'anno bianco per le partite iva. Agevolazione per tutti gli autonomi

Con un comunicato del Ministero del Lavoro è stata data la notizia della firma da parte del Ministro Orlando del decreto (ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che fornisce le istruzioni per procedere alla presentazione della domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali da parte dei titolari di partite IVA. Per gli iscritti all'INPS (e quindi per gli agenti e rappresentanti di commercio) l'importo complessivo stanziato è pari ad un miliardo e mezzo di euro.

Saranno sufficienti per assicurare a tutti coloro che ne hanno diritto l'esonero nelle modalità previste dalla legge di bilancio 2021? Il rischio infatti è quello che, in assenza di rifinanziamento, il tetto dell'importo dello "sgravio" venga riproporzionato verso il basso laddove la platea dei beneficiari richiedenti sia più elevata del previsto.

Vi ricordiamo infatti che il cosiddetto "anno bianco fiscale" delle partite IVA prevede il diritto ad ottenere un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2021 per un importo massimo di 3.000 euro, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla legge e cioè:

- calo di fatturato del 33% nel 2020 rispetto al 2019;
- aver percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o pensione (esclusa la pensione di invalidità).

Il possesso dei sopra cennati requisiti non è richiesto ai soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso del 2020 che quindi rientreranno nell'agevolazione pur senza i requisiti generali.

Ovviamente per avere diritto all'agevolazione, il soggetto deve essere in regola con gli obblighi contributivi (duro).

La dicitura "Anno bianco" in realtà non è completamente corretta in quanto non si tratta di una esenzione totale, ma, come visto, solo parziale in quanto operante nel limite dei 3000 euro annui (sarà quindi regolarmente da versare quanto eventualmente dovuto a titolo contributivo oltre la soglia di esenzione stabilita ex lege).

Non resta che attendere il testo integrale del decreto, che al momento in cui scriviamo (18 maggio non risulta ancora pubblicato in GU), ma già si sa che la scadenza per la presentazione delle domande dovrebbe essere il 31 luglio. ■

Federagenti

 CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore